



Il Tribunale di Roma

Sezione 14[^] Civile

nella procedura per RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL
CONSUMATORE iscritta al N.878 dell'anno 2024,

proposta da

ROBERTO GHIRIGHINI

ha pronunciato il seguente

DECRETO

DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 CCII

Il Giudice

visto il ricorso per l'apertura del procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII depositato da Roberto Ghirighini (C.F. GHRRT67S04H501H), nato a Roma (RM) il 04/11/1967, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Prisciano n.67 presso lo studio dell'Avv. Michele Ponzetti con l'ausilio del Dott Gianfilippo Capriotti (C.F.: CPR GFL 72E04 H501L), con studio in Roma in Piazza Annibaliano n.18 e del Dott Filippo Mengucci (C.F.: MNG FPP 68P27 H501E) con studio in Roma in Lungotevere dei Mellini, nella loro qualità di Gestori della Crisi; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Roma;

rilevato che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII., dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CC.II., in quanto il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenirsi, come rappresentato dal Gestore, dalla patologia [redacted] che ha indotto il ricorrente a contrarre una serie di finanziamenti. Infatti, la genesi dello stato di sovraindebitamento in cui attualmente versa il Sig. Ghirighini è da attribuire a [redacted] con stati [redacted] come diagnosticate anche da una consulenza psicologica redatta dalla Dott.ssa Clotilde Buceti; i predetti stati ansiosi sono sfociati, nel tempo, in un disturbo [redacted] (in termini tecnici [redacted] problematico, persistente e ricorrente. A causa del predetto [redacted], il ricorrente è stato preso in carico [redacted] di Roma ed indirizzato presso un centro specializzato nella [redacted]

rilevato che la giurisprudenza di merito ha ritenuto applicabile la legge sul sovraindebitamento nelle situazioni in cui la dipendenza dal gioco possa essere assunta come causa incolpevole di eccessivo indebitamento, ritenendo "meritevole" il soggetto solo nel caso in cui l'origine dell'indebitamento o sovraindebitamento dipenda da una forma prettamente patologica di ludopatia;

rilevato che nel caso di specie, il sovraindebitamento va ricondotto alla [redacted] [redacted] di cui risulta affetto il ricorrente, così come emerge nella predetta relazione a firma della Dott.ssa Buceti, nonchè certificato dalla Asl Roma 1, presso la quale il Ricorrente sta intraprendendo un percorso [redacted]

rilevato che alla relazione dell'OCC è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CC.II., cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento;

considerato che il ricorrente non è proprietario di alcun bene immobile e dispone di un attivo patrimoniale costituito esclusivamente da redditi da lavoro dipendente con una retribuzione lorda mensile pari ad € 2.038,91 (retribuzione annua lorda che ammonta ad € 26.505,83 su base 14 mensilità);

rilevato che i flussi reddituali a disposizione del ricorrente sono rappresentati dalla propria retribuzione, con la quale può contribuire alle spese di sostentamento del nucleo familiare, e dal reddito da pensione INPS categoria SOCPDEL con importo annuale netto mensile di euro 1.043,02 di cui è titolare la madre con lui convivente Sig.ra [REDACTED]

rilevato, che il ricorrente, a fronte di una esposizione pari ad euro 101.873, intende proporre ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, attraverso il pagamento di euro 24.000,00 da corrispondersi in n. 60 rate mensili pari ad euro 400,00 prevedendo una maxi rata finale di euro 6.000,00 corrispondente allo smobilizzo di parte del TFR oltre al pagamento delle spese della presente procedura pari ad euro 4.649,30; preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte sulla maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione alla consistenza del patrimonio del ricorrente;

tenuto conto che l'eccessività della durata del piano del consumatore con orizzonte temporale rilevante non rende di per sé illegittima o inammissibile la proposta poiché questo aspetto ricade comunque nell'ambito della valutazione di convenienza riservata ai creditori (CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE, ORDINANZA N. 27544/2019).

AMMETTE

la proposta e il piano del consumatore proposto da Roberto Ghirighini

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per lettera raccomandata A/R, ovvero pec entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, CCII;

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale www.tribunale.roma.it a cura del medesimo OCC

DISPONE

su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII., il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento;

DISPONE

altresi, sino alla medesima data, il divieto a carico del consumatore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo G.D.;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCII. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e propone le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Ordina la comunicazione urgente al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della Cancelleria.

Roma 20.6.2024

il Giudice

Dott. A. Coluccio